

vile e, considerato che detta norma non ha subito alcuna modifica, al Consiglio Direttivo dell'Ordine spetta ancora il compito di rilasciare il parere in base al quale il Giudice è chiamato a determinare il compenso.

Per il Cnf il parere rilasciato ai sensi dell'art. 2233 del codice civile, a differenza di quello previsto dal codice di procedura civile, è svincolato dall'esistenza della tariffa professionale.

Tuttavia tale parere - che potrà essere richiesto sia dal Giudice che direttamente dal professionista - **non potrà configurarsi come un parere di liquidazione della parcella (parere che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa) bensì come un parere idoneo a supportare il Giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa.**

Il parere quindi non avrà ad oggetto la quantificazione dei compensi, bensì fornirà indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa.

A conclusione di questa analisi deve ricordarsi il consolidato indirizzo della giurisprudenza secondo cui le controversie che insorgessero in materia di opinamento delle parcelle sono di competenza del Giudice amministrativo: il parere di congruità sulle parcelle professionali è atto soggettivamente e oggettivamente amministrativo che implica una valutazione di congruità della prestazione e, in quanto tale, deve essere rilasciato nel rispetto delle norme dettate in relazione ai procedimenti amministrati (per tutte vedi Tar Lazio con la sentenza 10 gennaio 2012, n. 196; Tar Veneto con la sentenza 13 febbraio 2014, n. 183).

In altre parole il Consiglio dell'Ordine, ricevuta la richiesta di opinamento della parcella da parte del professionista, dovrà agire nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 che disciplina il procedimento amministrativo nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi. ■

GLI ORDINI DEVONO FARSI CARICO DEL VALORE PROFESSIONALE DEI PROPRI ISCRITTI

L'IMPARZIALITÀ DEL CTU

Nei procedimenti giudiziari sono molti e diversi i soggetti che concorrono all'affermazione della giustizia. La deontologia professionale non può essere disattesa nei tribunali.



di **Daria Scarciglia**
Avvocato

Che una sentenza ribadisca il divieto, in apicoltura, di detenere e somministrare una sostanza farmacologicamente attiva senza Aic (priva, cioè, dell'autorizzazione all'immissione in commercio) senza la prescrizione del medico veterinario non è di per sé una notizia. Tuttavia, poter entrare nelle pieghe del procedimento giudiziario è senz'altro utile per argomentare qualche considerazione.

PARTIAMO DAL CASO

Nel 2009 un apicoltore viene sanzionato, dal veterinario della azienda sanitaria locale di competenza, per aver detenuto, somministrato ed utilizzato acido ossalico, allora non presente in alcun farmaco con Aic, senza la prescritta ricetta in triplice copia non ripetibile del veterinario per il galenico magistrale. L'apicoltore ricorre all'autorità giudiziaria contro la Re-

gione di appartenenza del veterinario che aveva emesso la sanzione. Nel 2013 il giudice incarica un Ctu¹ (Consulente Tecnico d'Ufficio) allo scopo di verificare la legittimità della sanzione e formula al perito incaricato il seguente quesito:

Ricostruisca il Ctu la normativa applicabile alla detenzione, somministrazione ed utilizzo dell'acido ossalico nella pratica dell'apicoltura. Verifichi se nella condotta del ricorrente è ravvisabile una violazione di tale normativa.

A questo punto, entrambe le parti processuali, l'apicoltore e l'amministrazione sanitaria, nominano un proprio Ctp (Consulente Tecnico di Parte) e si dà il via alle operazioni peritali.

LE COMPETENZE E LA COMPETENZA DI UN CTU

Ciò che viene documentato nei mesi seguenti è degno di nota.

Il Ctu, nei suoi verbali e nelle sue note esplicative, parte dal presupposto che la ricostruzione dei fatti prodotta dal legale della parte ricor-

rente fosse veritiera in tutto e per tutto; e infatti describe, sostenuto dal Ctp di parte dell'apicoltore, quest'ultimo come un integerrimo operatore agricolo che ha agito in stato di necessità, nel tentativo di salvare le proprie api dal pericoloso parassita responsabile della varroasi, invocando peraltro l'errore scusabile, il vuoto normativo nonché la confusa normativa di settore. In altre parole, il ricorrente ammette di aver agito al di fuori della legalità, tanto che al Ctu non resta che constatarlo, ma si difende descrivendosi come la vittima di un sistema che si accanisce contro un onesto imprenditore.

Peccato che il nostro apicoltore fosse in realtà tutt'altro che ingenuo ed immacolato, tanto che, per ispezionare il furgone ove deteneva l'acido ossalico, sono dovuti intervenire i carabinieri, oltre che essere recidivo, già in passato sottoposto a controlli per svariate infrazioni di legge, tutte documentate al Ctu dalla difesa della Regione e dallo stesso disattese.

Ma i rilievi da opporre alla perizia del Ctu sono in realtà ben altri. La sua disamina della normativa vigente in materia di farmaco veterinario, uso in deroga, autorizzazione all'immissione in commercio dell'acido ossalico e responsabilità del veterinario, risulta essere lacunosa, persino superficiale, giungendo a conclusioni non contemplate dal diritto.

Insomma, verrebbe proprio da pensare che il Ctu, ausiliario del giudice, che ha prestato giuramento di adempiere "bene e fedelmente" al compito affidatogli, al solo scopo di far conoscere al giudice la verità, non fosse estremamente competente sugli argomenti del quesito affidatogli, o che avesse una sua convinzione in merito alla vicenda. O entrambe le cose.

QUALCHE DOVEROSA CONSIDERAZIONE

E allora, in virtù del fatto che il giudice ha poi dato ragione all'Asl, con-

fermando la sanzione e condannando il nostro apicoltore al pagamento di tutte le spese di giudizio, costo del Ctu compreso, è doveroso chiedersi come mai il giudice non abbia tenuto conto della perizia del Ctu.

Innanzitutto, è utile evidenziare come in questo procedimento Ctu, consulenti di parte e veterinario Asl svolgessero tutti la medesima professione, benché su fronti contrapposti: controllori e controllati, anno a anno questione mai risolta dagli ordini. Chi garantisce, allo stato attuale, l'imparzialità *super partes* del professionista incaricato dal tribunale, il quale si deve esprimere circa l'operato di un collega-concorrente? Nessuno; e lo si può affermare senza tema di smentita, dal momento che la legge non prevede nemmeno che l'ordine di appartenenza del professionista si pronunci circa la sua idoneità ad operare in qualità di Ctu. Infatti, l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di ciascun tribunale somiglia molto ad una sorta di autocertificazione con cui il candidato presenta una descrizione della propria esperienza professionale, un certificato penale attestante la condizione di incensurato e la certificazione dell'Ordine che non è stato destinatario di provvedimenti disciplinari, come se ciò bastasse a determinarne l'irrepreensibilità, la specchiata onestà e l'indiscussa levatura morale.

Similmente, non viene effettuato alcun sindacato sulla reale competenza del professionista, dal momento che la verifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici è meramente formale.

Il che ci porta ad una seconda considerazione: quando il giudice si affida ad un consulente è perché l'oggetto del contendere esula dalla sua stessa competenza e deve potersi fidare del fatto che quanto relazionato dal Ctu corrisponda al vero, sia in punto di fatto che in punto di diritto, perché su ciò si fonderà la sua decisione circa il giudizio. Tuttavia i fatti, e non solo quelli della vicenda di cui è stata vittima

l'Asl coinvolta, dimostrano che la competenza del Ctu non è garantita da nessuno e che, in definitiva, chiunque in possesso dei titoli richiesti può essere iscritto agli albi dei tribunali. Di questa sostanziale alea sull'effettiva preparazione dei consulenti sembrano consapevoli i giudici stessi, i quali, con una certa frequenza, decidono in senso difforme dalle conclusioni del Ctu.

Ciò porta ad un'ulteriore considerazione. Ci troviamo di fronte a procedure giudiziarie e a pronunciamenti tecnici ai quali gli stessi giudici finiscono col credere molto poco. Se le parti chiedono la consulenza tecnica d'ufficio, il magistrato la concede, con tutte le conseguenze del caso circa i costi ed i tempi del giudizio, salvo poi affidarsi a proprie convinzioni, valutazioni e ricerche nel decidere la questione portata alla sua cognizione. Anche nel caso esposto, la sentenza del giudice si discosta drasticamente dalle conclusioni del Ctu e il giudice ha finito per non assumere la posizione proposta dal Ctu.

E questo ci porta ad un'ultima considerazione: la sentenza è frutto di un insieme di responsabilità che fondano su comportamenti deontologici, per primo sulla competenza in merito agli argomenti sui quali viene chiamato a dare perizia, che non può essere mai disatteso o improntato al disimpegno, svuotando di significato la deontologia delle diverse professioni.

Inoltre, ha senso parlare di scienza, coscienza e professionalità se non si hanno a disposizione criteri per valutarle? E ha senso richiamare al dibattito su questi temi gli ordini perché si facciano carico del valore professionale dei propri iscritti?

Forse dovrebbe essere fatto, dato che nei procedimenti giudiziari sono molti e diversi i soggetti che concorrono all'affermazione della giustizia. E che non c'è legge senza giustizia.

¹ <http://www.trentagiorni.it/dettaglioArticoli.php?articoloId=1662> ■